



a) la prestazione assicurativa, alla scadenza del contratto (31 ottobre 1965) è di lire 993.700 dovuta qualora nel corso del contratto non si sia verificata l'invalidità;

b) che la polizza è emessa in forma "mista" e che, non verificandosi l'invalidità, l'assicurato dovrebbe continuare a corrispondere il premio mensile di lire 5.700;

c) che, ove si riconoscesse l'invalidità, la prestazione assicurativa consisterebbe nel pagamento immediato di lire 394.250 e di altra uguale somma tra cinque anni, senza più pagamento di premio.

Si propone di procedere ad una liquidazione transattiva della polizza in esame, mediante la corrispondenza immediata della somma di lire 500.000 (cinquecentomila) a saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa, con la conseguente risoluzione definitiva del contratto, che rimarrebbe privo di ogni e qualsiasi ulteriore effetto.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Legale,